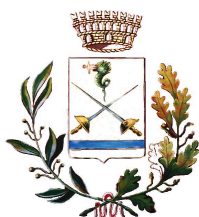


COMUNE DI ALAGNA



Provincia di Pavia

Cap 27020 Cod.fisc. e P.IVA 00473750180

Tel. 0382.818105 | Fax 0382.818141

e-mail protocollo@comune.alagna.pv.it

e-mail ufficio.tecnico@comune.alagna.pv.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI, DELLE DONAZIONI DI BENI MOBILI E DEI CONTRIBUTI LIBERALI A FAVORE DEL COMUNE

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 51 del 27.9.2013

INDICE

Art.1 Finalità

Art.2 Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari. Sponsorizzazione tecnica e di puro funzionamento.

Art.3 Definizioni

Art.4 Procedura di sponsorizzazione e scelta dello Sponsor. Proposta di Sponsorizzazione

Art.5 Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione

Art.6 Contratto di sponsorizzazione

Art.7 Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni

Art.8 Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

Art.9 Trattamento dei dati personali

Art.10 Aspetti fiscali

Art.11 Verifiche e controlli

Art.12 Disciplina delle donazioni di beni mobili e dei contributi liberali a favore del Comune

Art. 1 – FINALITA'

Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997, dell'art.119 del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 26 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, e disciplina le donazioni di beni mobili e contributi liberali a favore del Comune. Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione della organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.

Art. 2 – CONTENUTI DELLE SPONSORIZZAZIONI E DESTINATARI. SPONSORIZZAZIONE TECNICA E DI PURO FINANZIAMENTO

I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati (persone fisiche e/o persone giuridiche) ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito lavori, interventi, servizi, prestazioni, beni, attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell'ente, o comunque individuati dall' Amministrazione; il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in relazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l'ente, del previsto risultato da parte dello sponsor.

Le sponsorizzazioni possono essere:

- tecnica, che consiste nell' acquisizione o realizzazione di lavori, servizi e forniture, a cura e spese dello sponsor;
- pura o di puro finanziamento quando lo sponsor si impegna nei confronti dello sponsor esclusivamente al riconoscimento di un contributo finanziario in cambio del riconoscimento del diritto di sfruttare spazi per fini pubblicitari (AVCP deliberazione n. 9/2012). Nel caso di sponsorizzazione pura lo sponsor può impegnarsi a versare l'ammontare stabilito alla stazione appaltante prima dell' individuazione dell' impresa esecutrice/fornitrice oppure può impegnarsi a pagare direttamente gli stati di avanzamento lavori o dei servizi o al collaudo della fornitura.

Art. 3 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per "contratto di sponsorizzazione" : un contratto mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione o altro, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e definiti spazi pubblicitari;
- b) per "sponsorizzazione": ogni contributo in lavori, beni, servizi , prestazioni o interventi provenienti da terzi, a titolo gratuito oppure mediante l'erogazione di denaro a favore dello sponsee, finalizzata alla realizzazione di lavori o alla fornitura di beni o servizi, allo scopo di promuovere il proprio nome o la propria ragione sociale;

- c) per “sponsor”: il soggetto privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;
- d) per “spazio pubblicitario”: lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor.

Art. 4 – PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE E SCELTA DELLO SPONSOR. PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE

La procedura di sponsorizzazione finalizzata all’individuazione dello sponsor è effettuata:

- a) per sponsorizzazioni (mediante l’erogazione di denaro o mediante la realizzazione di lavori o la fornitura di beni e/o servizi) di valore pari o superiore a Euro 40.000,00 ed inferiore a Euro 200.000,00 mediante Avviso pubblico, da pubblicarsi sul sito internet del Comune, e, se ritenuto opportuno dal responsabile del procedimento, su uno o più quotidiani/periodici locali o nazionali di maggior diffusione nella provincia di Pavia; oppure, a discrezione del responsabile del procedimento, mediante ricerca di mercato con invito di almeno cinque soggetti privati/associazioni a produrre una offerta. L’individuazione/scelta dello sponsor è effettuata dal responsabile del procedimento tenendo conto del valore economico più alto offerto (nella sponsorizzazione pura) o della offerta più vantaggiosa per l’Ente previa determinazione degli elementi di giudizio da esplicitare nell’avviso e/o nell’invito (nella sponsorizzazione tecnica). Il criterio di individuazione dello Sponsor deve essere reso noto nell’avviso e/o nella lettera d’invito.
- b) per sponsorizzazioni di valore inferiore ad Euro 40.000,00 direttamente mediante invito a produrre offerta a un soggetto privato/associazione particolarmente rilevante sul territorio. Il responsabile del procedimento potrà comunque avvalersi dell’avviso pubblico o della ricerca di mercato di cui al punto a).
- c) per le sponsorizzazioni di valore pari o superiore a Euro 200.000,00 si applicano le norme relative alle procedura aperte di lavori, forniture e servizi di cui D.lgs. n. 163/2006. L’avviso o la lettera d’invito deve contenere, in particolare, le seguenti informazioni:

- l’oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor;
- l’esatta determinazione dello spazio pubblicitario offerto;
- le modalità e i termini di presentazione della offerta di sponsorizzazione;

L’offerta deve essere presentata in forma scritta e deve contenere l’accettazione delle condizioni esplicitate nell’avviso pubblico o nella lettera d’invito;

L’offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:

a) per le persone fisiche :

- l’inesistenza delle condizioni di incapacità a contrattare con la P.A., di cui agli art. 120 e ss. della legge 689/1981 e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità a contrattare;
- l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;

b) per le persone giuridiche:

- le autocertificazioni del punto a) per ogni legale rappresentante e per l’impresa;

Nel caso di sponsorizzazione tecnica la ditta esecutrice dei lavori o erogatrice del servizio o fornitura dovrà essere selezionata dallo Sponsor ai sensi del D.Lgs 163/2006; nel caso in cui lo Sponsor e la ditta esecutrice o fornitrice coincidano lo Sponsor dovrà possedere i requisiti di capacità tecnico – professionale ed economico finanziaria, oltre che morali, previsti dal D.Lgs. 163/2006.

Nel caso in cui la proposta di sponsorizzazione di un lavoro o servizio o fornitura, comunque nel limite di valore di Euro 40.000,00, sia spontaneamente e direttamente effettuata dal soggetto privato, la stessa dovrà essere valutata, sia in considerazione della sua fattibilità che dell' opportunità, dal Sindaco, che si esprimerà per l'accoglimento o meno della proposta, mediante propria deliberazione accompagnata da una relazione tecnica del Responsabile del Servizio competente per materia. Nel caso di proposte di valore superiore a € 40.000,00, in caso di accoglimento da parte del Sindaco, la proposta di sponsorizzazione dovrà essere posta in gara mediante avviso pubblico da pubblicare sul sito internet del Comune.

Art. 5 - INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE

In corso d'anno, il Sindaco può formulare indirizzi specifici al Responsabile del Servizio per l' attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base alla presente regolamentazione.

Il ricorso all' iniziative di sponsorizzazione può riguardare tutte le attività, i lavori, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni a carico del bilancio Comunale.

Art. 6 – CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto, di norma mediante semplice scrittura privata, nel quale sono stabiliti, oltre che all'oggetto della sponsorizzazione:

- a) il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario;
- b) la durata e la forma del contratto di sponsorizzazione;
- c) gli obblighi a carico dello sponsor ed eventualmente dello Sponsee;
- d) Eventuali clausole di tutela per inadempienze (fideiussione, penali ecc..), se ritenuto opportuno dal responsabile del procedimento;

Art. 7 – UTILIZZO DEI RISPARMI DI SPESA

Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione che risultano non utilizzate a seguito della stipula del contratto di sponsorizzazione, sono considerati risparmi di spesa e verranno destinate al finanziamento di altre iniziative istituzionali secondo l'indicazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 8 – DIRITTO DI RIFIUTO DELLE SPONSORIZZAZIONI

L'Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:

- a) ritenga possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;

b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;

c) la reputi inaccettabile per motivi di opportunità.

In ogni caso sono escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;

b) pubblicità diretta o collegata alla produzione di sigarette o simili e superalcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;

c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste ed in conformità al D.Lgs. 196/2003.

Art. 10 – ASPETTI FISCALI

Il valore della fatturazione emessa dal Comune per la sponsorizzazione corrisponde all'importo della somma (o al valore del bene, prestazione ecc..) in concreto erogata dallo Sponsor.

Il valore della fatturazione emessa dallo Sponsor correlata alla promozione dell'immagine dello stesso (spazio pubblicitario) è pari all'importo della fattura emessa dal Comune.

ART. 11 – VERIFICHE E CONTROLLI

Le sponsorizzazioni sono soggette a verifiche da parte del Servizio Comunale competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti.

Art. 12 – DISCIPLINA DELLE DONAZIONI DI BENI MOBILI E DEI CONTRIBUTI LIBERALI A FAVORE DEL COMUNE

L'acquisizione di beni mobili mediante donazione deve essere fatta per atto pubblico, ai sensi dell'art. 782 c.c., sotto pena di nullità, previa deliberazione del Sindaco di accettazione. L'accettazione dovrà comunque essere contenuta nello stesso atto pubblico di donazione. Nell'atto di donazione dovrà essere indicato il valore del bene mobile oggetto della donazione.

Le donazioni di modico valore di cui all'art. 873 c.c., ovvero di valore inferiore a € 10.000,00 o comunque valutate tali in rapporto alle condizioni economiche del donante, purché previamente accettate mediante deliberazione del Sindaco, sono acquisite dal Comune mediante la mera tradizione ovvero l'iscrizione nel patrimonio comunale.

Parimenti i contributi liberali (in denaro) sono acquisiti, previa deliberazione di accettazione del Sindaco, mediante tradizione ovvero incameramento in appositi o pertinenti capitoli del Bilancio Comunale.